

**TRIBUNALE DI ISERNIA****Sezione unica civile**

Ufficio procedure concorsuali e crisi di impresa

Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Designato dott. Andrea Colaruotolo, ha pronunciato in Camera di Consiglio, sciogliendo la riserva presa all'udienza del 8/4/2026, la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 18 e 19 D. Lgs. n. 14/19 iscritto al n. 405 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2026

visto il ricorso ex art. 19, co. 1 c.c.i.i. depositato in data 2/3/2026 da [...]

Parte_I con il quale è stata chiesta la conferma delle misure protettive tipiche per la durata di 120 giorni *erga omnes* nei confronti di tutto il ceto creditorio (in particolare: *i) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa; ii) il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la Società; iii) l'impossibilità di proporre istanze di liquidazione giudiziale, pronunciare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale*), con istanza pubblicata nel registro delle imprese, unitamente all'accettazione dell'Esperto, in data 27/2/2026;

rilevato che il ricorso ed il decreto del 10/3/2026 di fissazione dell'udienza del 8/4/2026 sono stati ritualmente comunicati a tutti i creditori indicati nell'elenco di cui all'art. 19, c. 2 lett. c) c.c.i.i.;

dato atto che si sono costituiti nel procedimento i creditori: *Controparte_1* [...] e *Controparte_2* che si sono opposte alla concessione delle misure protettive; la società Aquì SPV S.r.l. che ha precisato il proprio credito, contestando la relativa ricostruzione del ricorrente, e si è rimessa in udienza alla valutazione del Tribunale, quanto alla conferma delle misure protettive; [...] *Controparte_3* che si è rimessa alla valutazione del Tribunale, quanto alla conferma delle misure protettive;

letta la relazione dell'Esperto del 31/3/2026, dott.ssa *Persona_1*, che ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive;

visto il verbale di udienza del 8/4/2026 ove le parti si sono rimesse ai propri scritti difensivi;

rilevato, che ai sensi dell'art. 12, co. 1 c.c.i.i. l'imprenditore può accedere alla composizione negoziata se versa in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, di crisi o di insolvenza (purché reversibile) e *“risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*. Scopo della composizione, quindi, non è la semplice ristrutturazione del debito esistente, ma la possibilità di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, sia da parte dello stesso debitore, sia da parte di un terzo (come reso evidente dal riferimento, contenuto nella norma, all' *“impresa”* e non all' *“imprenditore”*), resa possibile proprio grazie alle iniziative programmate dal debitore per superare la situazione di squilibrio, crisi o insolvenza non irreversibile esistente al momento dell'accesso alla composizione (cfr. Trib. Verona del 10/3/2025);

che la ristrutturazione del debito, quindi, costituisce un passaggio necessario (unitamente alle altre iniziative industriali e di discontinuità rispetto al passato) per conseguire l'obiettivo finale del risanamento dell'impresa e non può costituire essa stessa la finalità della composizione prescindendo dalla possibilità di consentire all'impresa (a tal fine, appunto, risanata) di proseguire la propria attività;

che le iniziative intraprese a tal fine dall'imprenditore debbono essere compendiate ed illustrate nel progetto di piano di risanamento di cui all'art. 19, co. 2 lett. d) c.c.i.i., il quale – quindi – non potrà limitarsi a prevedere la mera liquidazione dei beni del debitore, dovendo – come detto – essere prospettata la possibilità di finale prosecuzione dell'attività di impresa, eventualmente anche in capo a terzi per effetto della cessione dell'azienda. Il che, peraltro, è reso evidente anche dal riferimento – contenuto nella norma – alla necessità di predisposizione di un piano finanziario per i successivi sei mesi (che presuppone che l'impresa sia in attività o che, comunque, ne sia prevista la riattivazione) e delle iniziative che l'imprenditore intende adottare per conseguire il risanamento;

che il piano deve essere redatto ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. d) c.c.i.i. secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art 13, co. 2 c.c.i.i. (corrispondente alla sezione II del Decreto dirigenziale del 21.3.23). E' sufficiente leggere i vari punti di tale *check list* (quantomeno le indicazioni dei punti 1, 2.8 e 3 da seguire per la predisposizione della prima bozza di piano, che richiedono – in sintesi - di considerare l'assetto organizzativo dell'impresa ed il possesso delle competenze tecniche occorrenti *“per le iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare”*, il monitoraggio dell'attività aziendale anche in prospettiva, la sussistenza di un piano di tesoreria a 6 mesi o comunque della stima delle entrate e delle uscite per le successive 13 settimane, la sussistenza di informazioni sull' *“andamento corrente in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e flussi finanziari”* con confronto con i risultati degli anni precedenti, la individuazione delle strategie di intervento e delle iniziative industriali che l'imprenditore intende adottare, la capacità del management di attuare tali strategie e la sostenibilità economica delle stesse) per rendersi conto che all'imprenditore è richiesto di elaborare un vero e proprio piano industriale di risanamento in ottica di continuità dell'attività di impresa e non certo un semplice piano di dismissione dei propri beni finalizzato solo ad acquisire le risorse per garantire una soddisfazione almeno parziale ai creditori, con mera ristrutturazione del debito e senza alcuna realistica e fondata prospettiva di prosecuzione dell'attività di impresa;

ritenuto, quindi, che la richiesta di applicazione di misure protettive da parte dell'imprenditore ai sensi dell'art. 18 c.c.i.i. potrà ritenersi giustificata (tra l'altro) solo

se, ancor prima, l'accesso alla composizione negoziata da parte del debitore sia avvenuto effettivamente allo scopo di risanare l'attività di impresa e sulla base di un piano che appaia fattibile e renda verosimile la possibilità di conseguire tale risultato, sicché il Giudice dovrà verificare la sussistenza di tale presupposto e, in difetto, dovrà denegare la conferma delle misure richieste;

ritenuto che l'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi è di per sé precluso non dalla condizione d'insolvenza dell'imprenditore ma dalla sua irreversibilità, come si desume dal disposto dell'art. 17, co. 5 c.c.i.i. che prescrive la chiusura anticipata del procedimento di composizione stragiudiziale allorché l'esperto si persuada dell'assenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa per la irreversibilità degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici e non invece quando sia ravvisabile una situazione d'insolvenza;

ritenuto altresì che l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento di cui agli artt. 17, co. 5 e 21, co. 1 c.c.i.i., da intendersi quale ragionevole possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa basata su dati attendibili e ipotesi realistiche, costituisce non soltanto presupposto necessario per l'avvio ed il successivo svolgimento della composizione negoziata ma anche condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di "compressione" delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore nell'ambito di un procedimento di composizione essenzialmente stragiudiziale e privo delle pregnanti garanzie (quali la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e la previsione di obblighi informativi periodici) previste dall'art. 44 c.c.i.i. per l'ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva;

considerato, pertanto, che nell'ambito del procedimento di conferma delle misure protettive deve predicarsi come dovuto un attento vaglio giudiziale delle prospettive di risanamento dell'impresa e che l'estensione di tale sindacato è chiaramente evincibile dal confronto tra gli scarni poteri istruttori conferiti al Tribunale nel contesto dell'art. 55, co. 3 c.c.i.i. (l'assunzione di sommarie informazioni) e quelli

previsti dall'art. 19 del medesimo decreto (nomina di un ausiliario ai sensi dell'art. 68 c.p.c.), nonché dalla qualità e quantità delle informazioni (ovvero il progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'art. 13, co. 2, il piano finanziario per i successivi sei mesi ed il prospetto delle iniziative che l'imprenditore intende adottare) che ai sensi dell'art. 19 c.c.i.i. devono corredare il ricorso e che risultano con tutta evidenza funzionali ad offrire al giudicante i dati necessari per valutare la ragionevolezza, la serietà e la solidità del tentativo di soluzione concordata della crisi, informazioni viceversa non contemplate nella diversa ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 44, 54 e 55 c.c.i.i.;

rilevato, infatti, che gli elementi della “concretezza” e della “ragionevolezza” devono positivamente connotare le iniziative di superamento della crisi d'impresa nella composizione negoziata e che soltanto progetti di risanamento realistici e verosimili possono giustificare l'obbligo imposto ai creditori di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e l'esperto (art. 16, co. 5 e 6 c.c.i.i.);

considerato, inoltre, che il riscontro della sussistenza della “ragionevolezza” delle prospettive di risanamento in fase di conferma delle misure protettive deve essere tanto più rigoroso quanto più deteriorata appare la situazione aziendale che l'imprenditore si trova ad affrontare, atteso che, ove la condizione dell'impresa si avvicini allo stato di insolvenza e risultino compromessi sia l'equilibrio finanziario che la solidità patrimoniale e l'equilibrio economico dell'azienda, si riducono sensibilmente gli spazi per il mantenimento della continuità aziendale ed aumenta il pericolo per la collettività dei creditori;

ritenuto pertanto che la “concretezza” delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, da calibrare in relazione alla natura, all'origine e alla gravità degli squilibri manifestati dall'impresa, deve essere essenzialmente apprezzata con riferimento a: 1) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida indicate all'art. 13, co. 2 c.c.i.i.; 2) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; 3) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare; 4) stato di

avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate; 5) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda in ipotesi di continuità indiretta); 6) sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda;

osservato che la ricorrente **Parte_1** ha quale oggetto sociale *“l'attività immobiliare in genere ed in specie l'acquisto e la vendita, la costruzione, a locazione e l'affitto, anche ultranovennale, la gestione di fabbricati di qualunque tipo e specie...”*;

che l'iniziativa immobiliare è in fase di stallo da lungo periodo, anche a causa della crisi del mercato immobiliare in genere e della crisi delle società riconducibili alla famiglia **Pt_1** che hanno limitato l'operatività aziendale;

che, allo stato, quindi, **Parte_1** è società di fatto inattiva (la stessa è infatti del tutto priva di dipendenti e non ha in corso altre iniziative immobiliari), parte del compendio immobiliare è già oggetto di procedura esecutiva immobiliare attivata dal Creditore ipotecario **CP_4** (il cui credito è stato poi ceduto alla Aqvi spv srl) per l'acquisto di un fabbricato nel Comune di Termoli, attualmente in fase di riparto (RGE 28/2021 del tribunale di Larino); che risulta già chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale – Rg. vg. 58 - 1/2025 - della società da parte della società **Controparte_1** ed il relativo procedimento è attualmente pendente, non essendo stato ancora definito proprio in conseguenza della richiesta di applicazione di misure protettive da parte della società ai sensi dell'art. 18, c. 4 c.c.i.i.;

che dalla lettura della situazione economico patrimoniale della società ricorrente risulta alla data del 28/2/2026 – cfr. all. n. 5 del ricorso - una passività complessiva per euro 1.947.656,99 (€ 3.153.115,87 nel 2023 e di € 3.228.122,24 nel 2024) e una perdita di esercizio per euro 625.179,21 a fronte di liquidità per euro 15,50, immobilizzazione materiali per euro 50.886,01 e immateriali per euro 4.293,26;

ritenuto, quindi, del tutto evidente che la debitrice versi in condizione di insolvenza e che la reversibilità di tale condizione presupponga necessariamente l'intervento finanziario di un terzo, che possa consentire non solo di ripianare il debito esistente,

ma anche di dotare l'impresa delle risorse necessarie per poter proseguire la propria attività imprenditoriale;

rilevato che il piano proposto articolato su un orizzonte temporale di 5 anni prevede: i) la negoziazione con i creditori di parte privata diretta a giungere ad accordi di saldo e stralcio; ii) l'accesso alla c.d. transazione fiscale ex art. 23 co. 2 bis c.c.i.i. per i creditori di parte pubblica; iii) la messa a reddito locativo dell'immobile sito in Campobasso-Ripalimosani; iv) la cessione mediante procedura competitiva, di una porzione di detto immobile dopo il terzo anno di Piano; v) il pagamento dei creditori secondo la regola dell'*absolute priority rule*.

ritenuto, quindi, che il piano proposto, seppur qualificato in continuità diretta, ha una funzione in realtà liquidatoria e dilatoria, non essendovi maestranze personali e aziendali da preservare, tenuto conto che le misure protettive richieste sono dichiaratamente strumentali e funzionali a garantire alla società soltanto il tempo per la formalizzazione di contratti di locazione in un contesto di stabilità operativa, in assenza allo stato di manifestazioni di interesse di terzi versate in atti, per poi tacitare i creditori con accordi a saldo e stralcio con l'eventuale ricavato della locazione e successiva dismissione;

che il piano esposto – oltre ad essere assolutamente generico – ha quindi natura meramente liquidatoria e, in quanto tale e per quanto sopra osservato, non può certo giustificare l'accesso alla composizione negoziata e la richiesta di applicazione di misure protettive (cfr. Trib. Como 10/7/2025);

che l'esito del test pratico, con indice pari a 2,98, colloca l'impresa in una fascia di elevata complessità del risanamento, prossima alla soglia critica individuata dalla normativa di riferimento, dalla quale si evince che il riequilibrio non risulta conseguibile mediante la sola gestione ordinaria, ma risulta integralmente condizionato all'adozione di iniziative in significativa discontinuità;

che non vi è alcun apporto di finanza esterna nel piano di risanamento proposto;

rilevato, in sostanza, che, il piano, anche se in bozza e suscettibile di modifica nel corso della composizione, dovrebbe essere elaborato secondo le indicazioni analitiche

della *check list* e non in modo assolutamente generico, come avvenuto nella fattispecie, dovendo ritenersi che, in realtà, i tentativi di ristrutturazione in essere siano finalizzati solo al pagamento a saldo e stralcio dei debiti (con una soddisfazione che, secondo la prospettazione dell'Esperto, dovrebbe essere migliore di quella possibile in caso di liquidazione giudiziale) ed al trasferimento dell'immobile mediante una prima locazione e successiva dismissione senza alcuna volontà e reale prospettiva di prosecuzione dell'attività di impresa da parte di Parte_I

[...]

che, quindi, nel piano di risanamento elaborato da Parte_I

[...] e versato in atti non viene affatto rappresentata una prospettiva di risanamento dell'attività di impresa, con indicazione delle iniziative industriali da intraprendere che possano dotare la società delle risorse necessarie per riprendere e proseguire la propria attività, una volta ristrutturato il debito;

considerato in particolare che tutta la prospettazione economica della ricorrente è incentrata unicamente sulle modalità di estinzione degli attuali debiti, mentre difetta totalmente una indicazione – seppur parziale – di dati economici e patrimoniali prospettici (ricavi, costi, mezzi di finanziamento, flussi attesi etc) che possano indurre a ritenere che, effettivamente, la debitrice sia destinata a proseguire la propria attività di impresa anche mediante cessione a terzi;

che, conclusivamente, sotto la parvenza di un piano astrattamente strutturato secondo modalità (locazione del bene, successiva dismissione, accordi a saldo e stralcio con i creditori) atte a garantire la prosecuzione dell'attività da parte di [...]

Parte_I deve riconoscersi, in realtà, che lo scopo perseguito è limitato alla ristrutturazione del debito ed alla cessione del cespite immobiliare a condizioni migliori rispetto a quelle astrattamente conseguibili in sede di liquidazione giudiziale con perseguimento, quindi, di una finalità meramente liquidatoria, senza alcun risanamento dell'impresa nel senso sopra precisato;

che l'esito liquidatorio della composizione negoziata, seppur contemplato dal CCII con la previsione dell'istituto del concordato semplificato, lo è per il solo caso in cui, nel momento di instaurazione delle trattative, vi fossero ragionevoli possibilità di

conseguire il risanamento dell'impresa nel senso sopra precisato e tale obiettivo non sia stato tuttavia conseguito nonostante il fatto che le trattative siano state condotte secondo correttezza e buona fede; esito che non è né può essere, invece, la finalità propria della composizione negoziata, né delle misure protettive che su di essa di innestano.

ritenuto pertanto che vi è una manifesta inettitudine del progetto di risanamento proposto a conseguire uno degli esiti di cui all'art. 23, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 14/19 e, più in generale, una prognosi negativa in ordine alla concreta possibilità di risanamento dell'impresa in ragione dell'insufficienza delle risorse necessarie per poter soddisfare i creditori privilegiati e della non preventivabile disponibilità delle categorie coinvolte ad accettare una falcidia del proprio credito, con la conseguenza che le misure protettive non appaiono funzionali all'espletamento delle trattative; che d'altronde gli esiti di cui all'art. 23, co. 2, lett. a), b), c) e d) c.c.i.i. non costituiscono l'obiettivo cui si tende chiedendo l'accesso alla composizione negoziata, ma sono eventualmente percorribili una volta intavolate le trattative con i creditori secondo buona fede, risoltesi poi con esito negativo; e ciò lo si desume dal disposto dell'art. 25 sexies secondo cui *“quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39”*; l'obiettivo perseguito con la composizione non può quindi essere in prima battuta né il concordato semplificato né altri strumenti quali quelli previsti dagli artt. 64 bis e ss. c.c.i.i., potendosi altrimenti lo strumento in questione prestare ad abusi, non voluti dal legislatore che rimarca costantemente la necessità che le parti si comportino secondo buona fede e che solo in quel caso possono eventualmente accedere a percorsi espressamente delineati come subvalenti e subordinati al fallimento delle trattative; ritenuto in conclusione che, allo stato e fatti salvi i futuri sviluppi, la richiesta di conferma delle misure non può essere accolta e che le stesse vanno revocate;

ritenuto infine che i motivi della decisione costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la parte ricorrente e i creditori costituiti;

p.q.m.

Visto l'art. 19, c. 4 c.c.i.i.

rigetta l'istanza di conferma delle misure protettive richieste da [...] [...]

Parte_I [...]

compensa le spese del procedimento tra le parti;

manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al registro delle imprese, ai sensi dell'art. 19, co. 7 c.c.i.i.;

Si comunichi alla ricorrente, ai creditori costituiti nel procedimento, all'esperto e al P.M. in sede;

Isernia, 24/4/2026

Il Giudice

Dott. Andrea Colaruotolo